COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 293

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. (1221) 293

PRESIDENTE 293, 294, 295

DE LEONARDIS. 293, 294

CACCIATORE 293, 294

DE VITA FRANCESCO 293, 294, 295

AIMI, *Relatore* 294

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 294

Votazione segreta:

PRESIDENTE 295

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gorrieri Ermanno è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Carra Vittorino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti », che avevamo interrotto, nella seduta scorsa dell'11 novembre, per dar modo all'onorevole De Leonardis di documentarsi sui problemi insorti a seguito della presentazione dell'emendamento Cacciatore.

DE LEONARDIS. Io mi sono recato presso l'Opera Combattenti e mi è stato assicurato che non è in corso nessuna richiesta di retrocessione. Poiché il testo governativo è stato accettato anche dall'Opera, le preoccupazioni che hanno indotto l'onorevole Cacciatore a presentare il suo emendamento, mi pare che non sussistano, e l'invito pertanto a ritirarlo.

CACCIATORE. Sono d'accordo con l'onorevole De Leonardis e ritiro, pertanto, il mio emendamento.

DE VITA FRANCESCO. Nella seduta del 6 novembre io avevo rilevato che all'articolo 1 è detto che i terreni trasferiti all'Opera « non

possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario ». Non conosco la situazione dell'Opera combattenti, ma può darsi che vi siano tuttora trasformazioni in corso e non completamente eseguite. In questo caso, che cosa avverrebbe, dato che la norma parla soltanto di trasformazioni « eseguite » ? Interpretando letteralmente la norma, se le trasformazioni non sono compiute, ma sono tuttora in corso, la retrocessione dovrebbe essere ammessa. Pertanto riterrei opportuno che si dicesse: « eseguite o in corso di esecuzione ».

AIMI, *Relatore*. Capisco la preoccupazione dell'onorevole De Vita, ma secondo me la modificazione che egli propone è molto pericolosa, perché in questo modo il termine per l'esecuzione dell'opera diventerebbe indefinito. Invece si capisce la dizione dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale non viene a toccare la finalità della legge. Infatti si prevede che il piano di trasformazione originario sia stato modificato per ragioni di carattere tecnico e in questo caso la trasformazione si considera come avvenuta integralmente. Con la proposta dell'onorevole De Vita, l'Opera Combattenti potrebbe teoricamente non compiere mai la trasformazione e si verrebbe ad abolire uno degli obblighi fondamentali che ad essa derivano dalla sua legge istitutiva.

DE VITA FRANCESCO. Questo riguarda il futuro dell'Opera. Qui invece cerchiamo di regolarizzare e di sanare una determinata situazione. Io faccio il caso che l'Opera non abbia ancora ultimato un piano di trasformazione a cui siano state apportate varianti, e non ritengo che in questa ipotesi debba farsi luogo alla retrocessione.

La preoccupazione dell'onorevole Aimi, ripeto, può riguardare il funzionamento avvenire dell'Opera; potranno cioè essere fissati dei limiti di tempo per le trasformazioni che l'Opera dovrà fare sui terreni che saranno in seguito espropriati.

DE LEONARDIS. La Corte di Cassazione per sessanta anni ha ritenuto che non si fosse verificata la condizione per la retrocessione dei terreni, anche se ci fossero state delle variazioni dei piani di trasformazione. Negli ultimi anni due o tre sentenze sono state di avviso contrario. Recentemente, invece, la Cassazione ha riconfermato il vecchio indirizzo. Quindi, in punto di fatto, le preoccupazioni espresse dell'onorevole De Vita sono superate col ritorno alla vecchia giurisprudenza.

DE VITA FRANCESCO. Ma la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge è molto precisa. Si dice che la retrocessione non può essere fatta quando la trasformazione sia stata eseguita, anche se con le varianti rispetto al piano originario. Ora, se la trasformazione con le varianti non è stata completamente eseguita, se cioè trovasi tuttora in corso – e credo che ci siano dei casi di questo genere – la retrocessione sarebbe possibile.

DE LEONARDIS. L'articolo 1 non fa che rafforzare la posizione giuridica dell'Opera Combattenti. La legge fondamentale vieta che nel corso di trasformazioni per cui siano stati rispettati i termini possa avvenire la retrocessione al proprietario espropriato. Questo articolo interpreta nel senso che per « trasformazioni » si intendono anche quelle esiguite in seguito a variazioni disposte successivamente al piano originario. La questione non riguarda le trasformazioni in corso, che invece ricadono sotto la legge generale dell'Opera Combattenti.

CACCIATORE. Una sentenza della Cassazione del luglio 1958 dice tra l'altro: « La circostanza che il regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606, non imponga la fissazione di un termine per il compimento delle opere relative, non è di ostacolo alla proposizione di una domanda di retrocessione del fondo se si sia avuta una rinuncia o l'impossibilità totale o parziale di dare ai beni espropriati la prevista destinazione ».

PRESIDENTE. È segno che si deve essere esaurito il processo da parte dell'Opera Combattenti, perché si possano prevedere i casi di rinuncia o di dimostrata impossibilità.

CACCIATORE. Ma qui si parla d'impossibilità totale o parziale.

DE LEONARDIS. Ma il proprietario non è legittimato a chiedere la retrocessione, proprio quando è in corso la trasformazione. Quando la trasformazione del bene espropriato è fatta secondo il piano originario, non sorge alcuna questione; la questione invece sorge allorché il piano originario viene a essere modificato in corso di esecuzione. È appunto per fissare l'esatta interpretazione, che nell'articolo 1 del disegno di legge si dice: « anche se con varianti rispetto al relativo piano originario ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La legge istitutiva dell'Opera Combattenti è innovatrice rispetto alla legge per le espropriazioni per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, soltanto per il fatto che afferma il principio nuovo della possibilità di espropriazione per assegnazione,

al contadino. Per quanto riguarda tutta la disciplina delle espropriazioni e quindi anche delle retrocessioni, la legge istitutiva dell'Opera si rifà alla legge del 1865. Anche da un punto di vista pratico la legge sull'Opera non ha disposizioni particolari che riguardino la retrocessione, la quale è disciplinata invece da due articoli della legge del 1865; gli articoli 60 e 63, che contemplano due ipotesi precise. Soltanto a queste due ipotesi hanno fatto ricorso coloro che hanno invocato la retrocessione dei beni espropriati dall'Opera Combattenti. L'articolo 60 della legge del 1865 dice che gli espropriati hanno diritto ad ottenere la retrocessione dei loro fondi quando questi non abbiano ricevuto in tutto o in parte la preveduta destinazione. « Preveduta » si riferisce ai piani originari di trasformazione. Ciò ha dato luogo a quegli inconvenienti che riteniamo di poter eliminare con l'articolo 1 del disegno di legge, chiarendo che per « preveduta destinazione » con riferimento a un piano di trasformazione, si deve intendere non solo quella preveduta originariamente, ma anche quella conseguente a una variante successivamente disposta.

L'articolo 63 della legge del 1865, poi, dice che se l'opera non sia stata eseguita e siano trascorsi i termini a tal'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono chiedere la decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità. Ora, perché l'opera di trasformazione possa essere dichiarata non eseguita nei termini a tal'uopo concessi o prorogati, il magistrato deve fare una indagine presso l'autorità amministrativa che concede l'esecuzione dell'opera, poiché l'autorità amministrativa stessa nei decreti di concessione di esecuzione dell'opera può fissare un termine e può prorogarlo. Fino a che non c'è dichiarazione di compimento, l'opera s'intende in corso.

DE VITA FRANCESCO. Mi dichiaro sodisfatto dei chiarimenti ricevuti e non insisto, quindi, nella mia proposta di modifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendovi osservazioni nè emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'articolo 17 del predetto regolamento legislativo, per « richiesta » deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprietà dell'Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ». (1221).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Avolio, Cacciatore, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Del Giudice, De Vita Francesco, Ferrari Francesco, Germani, Grifone, Marenghi, Monte, Pavan, Principe, Pugliese, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano e Truzzi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI